



Comune di Casciana Terme

Provincia di PISA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 40 DEL 08.11.2012

OGGETTO:REGOLAMENTO TARSU MODIFICHE

L'anno DUEMILADODICI e questo giorno OTTO del mese di NOVEMBRE alle ore VENTUNO e QUARANTATRE minuti nella sala del Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 02.11.2012, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Presiede la seduta il Sindaco Giorgio Vannozzi, partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97 c.IV lettera a) D.Lgs 18.08.2000 n.267) il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Di Pietro.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n. 13, oltre il Sindaco come segue:

	P	A		P	A
DAMIANO SCATENI	X		NICOLA BENINCASA		X
LUCA FRACASSI	X		ALESSANDRO MARCONI	X	
FABRIZIO MARTOLINI		X	ALESSANDRO ROCCHI	X	
SILVIA PASSERAI	X		FRANCESCO BIASCI	X	
FEDERICO BARONI	X		DESIDERI GIULIANO	X	
FRANCESCA LENZINI	X		ELISABETH LEHMANN	X	
DONATELLA PINZUTI		X	ELENA MONTAGNANI	X	
SANDRO FRANCALANCI	X		MICHELE BADALASSI	X	

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Sono nominati scrutatori i signori: Desideri - Marconi e Badalassi

Il Sindaco passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Lenzini Francesca per l'illustrazione dell'argomento.

L'Assessore Lenzini Francesca precisa che la modifica origina dalla necessità di riformulare l'art. 20, che risulta poco chiaro, e successiva modifica dell'art. 21 ed illustra le modifiche proposte.

Il Capogruppo Biasci Francesco, chiesta ed ottenuta la parola, interviene per chiedere ulteriori chiarimenti.

Il Sindaco rileva che in sede di approvazione del bilancio si è fatto un lavoro organico di ricomposizione del regolamento. Precisa che il regolamento precedente prevedeva uno sgravio del 33% per i produttori agricoli, sgravio esteso a tutti i commercianti food e non food su area pubblica. Si ritiene che lo sgravio vada applicato ai produttori agricoli per agevolare la filiera corta. Inoltre si prevede una riduzione anche per gli itineranti.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, dichiara concluso il dibattito e passa alla votazione.

Il testo integrale degli interventi è riportato nell'allegato lettera "C" all'originale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, il quale dispone che *"oltre le esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento, speciali agevolazioni sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni"*;
- l'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 che prevede che *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."*;
- l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, che stabilisce *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"*, il quale prevede che *"È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

RICHIAMATO l'art. 20 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il quale prevede:

In applicazione dell'art. 66 commi 3 e 4 del, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- *33,33 % per locali o superfici utilizzate da soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 27, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 e agricoltori di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 228;*

DATO ATTO che la formulazione del suddetto articolo risulta poco chiara e non in linea con la normativa vigente;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il vigente regolamento comunale per l'applicazione della Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

RITENUTO OPPORTUNO modificare il suddetto art. 20 come segue:

Art.20

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

- Introducendo il riferimento al D.Lgs. 507 del 15.11.1993 al comma 1, dopo l'indicazione dell'art. 66 commi 3 e 4;
- Eliminando la previsione:
 - *33,33 % per locali o superfici utilizzate da soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art.27, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 e agricoltori di cui all'art. 4 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 228;*
- Modificando come segue l'art. 21 "Agevolazioni" :
 - eliminando al comma 1 l'espressione
nei confronti dei contribuenti a fronte di riduzioni per interventi tecnici comportanti una minore produzione di rifiuti.
 - Introducendo allo stesso comma le seguenti fattispecie:
 - a) *riduzione del 33,33% sulla tariffa base per gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 28 del 07.02.2005;*
 - b) *riduzione del 33,33% sulla tariffa base per coloro che svolgono attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 30, lett. b, della L.R. n. 28 del 07.02.2005.*

DATO ATTO che l'art. 20 modificato diventa il seguente:

Art.20

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

In applicazione dell'art. 66 commi 3 e 4 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- a) *50% per le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite;*
- b) *33,33 % per abitazioni con unico occupante;*
- c) *33,33 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art.66 comma 3 lett. b) D.Lvo 15.11.1993 n.507;*

- d) 33,33 % locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente (come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimento, luna park, etc);
- e) 33,33 % per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- f) 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

DATO ATTO che l'art. 21, come modificato diventa il seguente:

Art.21

Agevolazioni

In attuazione dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono consentite le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 33,33% sulla tariffa base per agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 28 del 07.02.2005;
- b) riduzione del 33,33% sulla tariffa base per coloro che svolgono attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 30, lett. b, della L.R. n. 28 del 07.02.2005.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

1. riduzione del 70% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
2. riduzione del 50% sulla tariffa base per i soggetti che producono residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere la riduzione di cui al comma 2, gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29/06/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa relativa al servizio smaltimento Rifiuti Solidi Urbani;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 31/01/1996 ad oggetto " Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani. Approvazione classificazione categorie ai sensi art.68 D.Lgs. 507/93. Integrazione vigente regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 27/02/1998 ad oggetto "Modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni. Approvazione";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 30/06/1998 ad oggetto “Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 29/03/2007 ad oggetto “Modifiche regolamento TARSU”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 30/03/2011 ad oggetto “Modifiche regolamento TARSU”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2012 ad oggetto “Modifiche regolamento TARSU”;

RITENUTO di approvare il Regolamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allegato alla presente deliberazione sotto la lett. “A”;

ACQUISITI gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore 2 – Contabilità e Bilancio, che si allegano sotto la lett. “B”;

VISTI

- lo Statuto del Comune;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Con la seguente votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano,

Favorevoli	n.	14
Contrari	n.	0
Astenuti	n.	0
Consiglieri presenti	n.	14
Consiglieri votanti	n.	14

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica degli artt. 20 e 21 del Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa per la Raccolta e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani;
2. Di dare atto che per effetto della suddetta modifica l’art. 20 modificato diventa il seguente:

Art.20

Riduzioni per particolari condizioni d’uso

In applicazione dell’art. 66 commi 3 e 4 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- g) 50% per le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite;
- h) 33,33 % per abitazioni con unico occupante;
- i) 33,33 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell’art.66 comma 3 lett. b) D.Lvo 15.11.1993 n.507;

- j) 33,33 % locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente (come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimento, luna park, etc);
- k) 33,33 % per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- l) 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

3. Di dare atto che per effetto della suddetta modifica l'art. 20 modificato diventa il seguente:

Art.21

Agevolazioni

In attuazione dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono consentite le seguenti agevolazioni:

- c) *riduzione del 33,33% sulla tariffa base per agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 28 del 07.02.2005;*
- d) *riduzione del 33,33% sulla tariffa base per coloro che svolgono attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 30, lett. b, della L.R. n. 28 del 07.02.2005.*

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 3. *riduzione del 70% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;*
- 4. *riduzione del 50% sulla tariffa base per i soggetti che producono residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.*

Onde ottenere la riduzione di cui al comma 2, gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- *relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;*
- *idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.*

- 4. Di approvare il testo del Regolamento della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, allegato sotto la lett. "A" al presente atto;
- 5. Di trasmettere, in virtù di quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento, come modificato, unitamente alla presente deliberazione al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva;
- 6. Di dare atto che il Responsabile del Settore 2, Dott. Piazza Franco, è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti alla presente deliberazione.



COMUNE DI CASCIANA TERME
Provincia di Pisa

REGOLAMENTO
DELLA
TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI

Delibera Consiglio Comunale n. 13 del 30/05/2012

Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 08/11/2012

INDICE

- Art. 1: Istituzione della tassa
- Art. 2: Oggetto del Regolamento
- Art. 3: Assimilazione in via transitoria dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani : disposizioni transitorie
- Art. 4: Soggetti passivi della tassa
- Art. 5: Presupposti della tassa
- Art. 6: Termine di presentazione della denuncia o della rettifica
- Art. 7: Limiti territoriali di attivazione del servizio
- Art. 8: Collegamento ufficio tributi e Uffici comunali
- Art. 9: Cancellazione dal ruolo
- Art. 10: Rimborsi
- Art. 11: Funzionario responsabile
- Art. 12: Definizione dei locali ed aree tassabili
- Art. 13: Classificazione di locali ed aree
- Art. 14: Occupazione temporanea dei locali
- Art. 15: Determinazione della tassa
- Art. 16: Norme per la determinazione della superficie
- Art. 17: Esenzioni
- Art. 18: Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti
- Art. 19: Riduzioni della tassa
- Art. 20: Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 21: Agevolazioni
- Art. 22: Ulteriori agevolazioni
- Art. 23: Norme di rinvio
- Art. 24: Entrata in vigore
- All.A : Tabella categorie e indici

Art.1

Istituzione della tassa

Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, è dovuta una tassa annuale da applicare in base a tariffa come previsto dall'art. 58 e segg. Del D.Lvo 15.11.1993 n.507.

Art.2

Oggetto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lvo 15.11.1993 n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, nelle varie fasi di conferimento, raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio definitivo.

Art.3

Assimilazione in via transitoria dei Rifiuti Speciali non pericolosi ai rifiuti urbani: disposizioni transitorie

Ai sensi dell'art. 184, comma 1, lett. b) della legge 27.12.2006 n. 296, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art.4

Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art.5.

In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art.63 del D.Lvo 14.11.1993 n.507, resta inteso che detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia quello dell'accertamento, della riscossione che del contenzioso.

Art.5

Presupposti della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a qualsiasi titolo, reale ed obbligatorio, di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, compresi:

- a) Campeggi;
- b) Distributori di carburante;
- c) Sale da ballo all'aperto;
- d) Banchi di vendita;
- e) Tettoie;
- f) capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, che, per loro utilizzazione possono produrre rifiuti solidi urbani, o rifiuti speciali assimilati a quelli urbani.

La tassa si applica altresì a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che non costituisca accessorio o pertinenza dei locali assoggettati dove, per loro utilizzazione, possano prodursi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui l'art.3 del presente Regolamento.

Ai sensi dell'art.59 comma 6 del D.Lvo 15.1.1993 n.507, l'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tassa.

Art.6

Termine di presentazione della denuncia o della rettifica

I soggetti tenuti al pagamento della tassa devono presentare la relativa denuncia su appositi moduli messi a disposizione dell'Amministrazione comunale, entro il 20 Gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'obbligo dell'iscrizione a ruolo o in cui si sono verificate le modifiche delle condizioni di tassabilità.

Art.7

Limiti territoriali di attivazione al servizio

Il servizio di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è esteso a tutto il territorio comunale. Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati avviene secondo quanto stabilito dal Contratto di Servizio e/o dal Regolamento del servizio, dove sono descritte le modalità di svolgimento del servizio, l'individuazione delle zone servite con raccolta obbligatoria, ovvero delle zone di estensione del servizio, precisando per ciascuna di esse, le modalità di effettuazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della raccolta.

Gli occupanti ed i detentori di locali ed aree situate nel territorio comunale sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani ed assimilati nei contenitori collocati, in regime di privativa, nel territorio stesso.

La collocazione dei contenitori stessi nel territorio comunale definito dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio individua la soluzione migliore in termini di efficienza ed efficacia tenuto conto delle caratteristiche del territorio, della densità abitativa e della produzione del rifiuto.

Art.8

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali comunicano mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

- ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;
- ufficio edilizia pubblica: elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- ufficio attività produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato un'attività e/o per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione.

Art.9

Cancellazione dal ruolo

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio tributi per la cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati dall'ufficio dell'Amministrazione comunale coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art.10

Rimborsi

I rimborsi della tassa, accertati dall'ufficio tributi, saranno effettuati secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dal Regolamento interno dell'Amministrazione comunale emanato ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241.

Art.11

Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art.74 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 la Giunta comunale designa il funzionario responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente Regolamento.

Art.12

Definizione di locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili, a tutti gli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, che possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Si considerano aree tassabili quelle adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto e banchi di vendita all'aperto, nonché a qualsiasi altra area scoperta ad uso privato che, per la loro utilizzazione, possono produrre le tipologie di rifiuti urbani di cui l'art.3 del presente Regolamento. Le suddette aree scoperte a qualsiasi uso adibite sono computate nel limite del 50%.

Sono tassabili pure tutti quei manufatti "aperti" come tettoie, capannoni ed altri manufatti di facile rimozione.

Sono altresì esclusi i locali e le aree scoperte di cui all'art.62, comma 5, del D.Lvo 15.11.1993 n.507.

Art.13

Classificazione di locali ed aree

In attuazione all'art. 68 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, le categorie e sottocategorie di locali sono classificate nel modo indicato nella tabella A allegata al presente Regolamento in conseguenza della omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Art.14

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobilitate o meno, comprese in abitazioni da altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per

coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4.

Art.15

Determinazione della tariffa

Annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, il comune determina le misure della tassa smaltimento RRSSUU ove non vengano adottate delibere in proposito si intende confermata la misura della tassa vigente nel precedente esercizio finanziario.

A norma dell'art. 65 c.1 del D.Lgs 507/93 la tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Art.16

Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è quella misurata sulla superficie in pianta del locale oppure sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare, mentre quella delle aree scoperte o parzialmente scoperte è misurata sul perimetro interno delle aree stesse.

Art.17

Esenzioni

Non sono soggetti alla tassa:

- a) balconi, le verande che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree ed i locali destinati esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.
- b) i locali e le aree che non possono produrre rifiuti sia per la loro natura, sia per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali circostanze debbono formare oggetto di denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate dal Comune.
- c) Aree destinate a verde.
- d) Aree comuni condominiali.
- e) I locali e le aree utilizzati da nuove imprese, nate nel periodo compreso fra l'1/01/2012 ed il 31/12/2013, per l'esercizio di nuove attività, per un periodo di due anni dall'inizio dell'attività e per un importo massimo di esenzione di € 500,00 annue.

Per nuova impresa si intende l'impresa che nasce nel periodo indicato (data da visura Camerale) con sede operativa in Casciana Terme o l'impresa che nel periodo indicato (data da visura Camerale) apre una nuova unità locale in Casciana Terme purchè con almeno un dipendente o socio lavoratore o un collaboratore familiare stabilmente destinato alla stessa. Per nuova attività si intende una attività completamente nuova, cioè non derivante da cessione o affitto d'azienda. Se l'attività viene interrotta nel corso del biennio 2012/2013, l'impresa decade dal beneficio dell'esenzione.

I legali rappresentanti delle imprese che intendono usufruire dell'esenzione devono presentare apposita domanda su modello predisposto dall'Amministrazione comunale e per tutto il periodo interessato dall'esenzione stessa, non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di

regolarità contributiva (DURC). In difetto, si procederà al recupero del tributo e sono applicabili le sanzioni previste dall'art.76 del D.Lgs.507/93 .

Vi rientrano invece i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi.

Sono inoltre esenti al pagamento della tassa: (Esempio):

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno;
- c) gli stabili e gli uffici comunali, con esclusione degli edifici scolastici;
- d) superfici o parti di esse ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi alla smaltimento dei quali sono tenuti a provvedervi i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Art.18

Disciplina tassa giornaliera dei rifiuti

In attuazione all'art.77 comma I del D.Lvo 15.11.1993 n.507, è istituita la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti. Sono soggetti al pagamento della tassa predetta:

- a) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di cui l'art.27, commi 3 e 4, del D.Lgs. 31-3-1998 n. 114 esercenti nel territorio comunale. Quanto alla individuazione della superficie si fa riferimento alla superficie di ingombro dell'autoveicolo utilizzato;
- b) Tutti i soggetti che effettuano occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D.Lgs 507/93, per temporaneo si intende l'uso inferiore a giorni 183 di un anno solare, anche se ricorrente.

Per le occupazioni regolate dal presente articolo ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art.77 del D.Lgs n° 507/93 e fermi restando i criteri previsti per la individuazione della categoria di appartenenza la tariffa è maggiorata del 10%.

Art.19

Riduzione della tassa

Costituiscono ipotesi di violazione, di cui all'art.59 comma 4 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, tali da richiedere l'applicazione della tassa in misura non superiore al 40% le seguenti condizioni:

- a) riduzione della frequenza della raccolta rispetto alla periodicità dei prelievi previsti;
- b) riduzione della capacità di raccolta dei contenitori;
- c) distanza di ubicazione dei contenitori di raccolta superiore a 500 metri dal locale o area soggetta alla tassa.

Art.20

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

In applicazione dell'art. 66 commi 3 e 4 del D.Lvo 15.11.1993 n.507, la riduzione della tariffa unitaria per le ipotesi ivi previste viene applicata nelle seguenti misure:

- 50% per le superfici riguardanti aree scoperte a qualsiasi uso adibite;
- 33,33 % per abitazioni con unico occupante;

- 33,33 % per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo o limitato ai sensi dell'art.66 comma 3 lett. b) D.Lvo 15.11.1993 n.507;
- 33,33 % locali e aree scoperte utilizzati stagionalmente (come chalet, chioschi, arene all'aperto, parchi divertimento, luna park, etc);
- 33,33 % per abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;
- 30% per la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal Codice Civile e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

Art.21

Agevolazioni

In attuazione dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono consentite le seguenti agevolazioni:

- a) riduzione del 33,33% sulla tariffa base per agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 28 del 07.02.2005;
- b) riduzione del 33,33% sulla tariffa base per coloro che svolgono attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 30, lett. b, della L.R. n. 28 del 07.02.2005.

Per le attività produttive, commerciali e di servizi di cui al comma 2 dell'art.67 del D.Lvo 15.11.1993 n.507 sono previste le seguenti percentuali di riduzione della tariffa di applicazione:

- 1) riduzione del 70% sulla tariffa base per i soggetti che dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi che abbiano determinato un'accertata minore produzione dei rifiuti, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, oppure un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del pubblico servizio;
- 2) riduzione del 50% sulla tariffa base per i soggetti che producono residui avviati al riutilizzo e individuati da atti normativi statali o regionali.

Onde ottenere la riduzione di cui al comma 2, gli utenti devono presentare una domanda diretta all'Amministrazione comunale corredata dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- idonea documentazione contrattuale con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività.

Art.22

Ulteriori Agevolazioni

Sono concesse le seguenti riduzioni di tariffa:

- 1) La riduzione della tariffa pari al 15% per i contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L.104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980), e che lo stesso

non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo INPS, o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità. La riduzione si applica dall'anno successivo alla richiesta allegando la relativa certificazione;

- 2) La riduzione della tariffa pari al 15% per i contribuenti iscritti per utenze domestiche che, previa apposita comunicazione all'Ente, avviano il compostaggio dei rifiuti a mezzo biocomposter. La riduzione si applica dall'anno successivo alla verifica del corretto utilizzo e della conseguente certificazione, rilasciata dal soggetto preposto all'attività di controllo del biocomposter medesimo. Sono esentati dalla comunicazione i contribuenti che già utilizzano biocomposter e la cui attività sia stata certificata al 31/12/2006;
- 3) Per le utenze che attuano il conferimento differenziato dei rifiuti presso l'apposito sito in cui è attivo il sistema di pesatura ed identificazione dell'utenza. In detto caso è previsto un bonus, in base alle quantità differenziate di rifiuto conferite nel corso di ogni anno, che trova applicazione sulla tasa dell'anno successivo.

Il bonus, per ogni singola utenza, è riconosciuto, a partire dall'anno 2011, nella misura massima del 30% della tasa dovuta per l'anno in cui è avvenuto il conferimento differenziato.

I parametri, distinti per tipologie di rifiuto, la misura e le modalità di operatività del bonus economico da riconoscere agli utenti, sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.

- 4) Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato in relazione a specifici progetti per l'incentivazione della raccolta differenziata. In detto caso è previsto un bonus economico, a partire dall'anno di avvio del progetto, nella misura massima del 30% della tasa dovuta per l'anno in cui è avvenuto il conferimento differenziato. Le modalità di operatività del bonus economico da riconoscere agli utenti, sono stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale.

Art.23

Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme contenute nel D.Lvo 15.11.1993 n.507 e nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art.24

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, entra in vigore dal 01 gennaio 2012.

Tabella categorie e indici

Denominazione attività presenti nel territorio da inserire nel regolamento	Categoria riferita all'art.68 D.L. 507/93 e sottocateg.	Denominazione categoria rif. D.L. 507/93	ips	iqs
Associazioni sportive, culturali e ricreative	A1	Locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche., ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiali militari.	0,60	1,00
Aree adibite a campeggi e distributori di carburante con riduzione del 60%	B1	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.	1,40	1,60
Esposizioni e mostre con riduzione del 60%	B2	Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, aree ricreative turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati.	1,00	1,60
Abitazioni civili e loro pertinenze	C1	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.	1,00	0,80
Abitazioni civili unico occupante con riduzione 33.33%	C1a	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.	1,00	0,80
Alberghi pensioni locali simili con riduzione del 32%	C2	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri.	1,40	1,40
Collegi,convitti,case di cura	C3	Locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri	1,40	1,00
Studi professionali, banche ed istituti di credito, studi medici, dentisti, agenzie ecc..	D1	Locali adibiti ad attività terziarie e direzionali diverse da quelle di cui alle lettere b), e), f), circoli sportivi e ricreativi.	1.60	1.60
Attività commerciali e negozi di beni durevoli	E1	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili.	1.40	1.60
Stabilimento ed opifici industriali	E2	Locali ed aree ad uso di produzione artigianale o industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili.	0.60	1.60
Bar, gelaterie, caffè, ristoranti, pizzerie, negozi generi alimentari	F1	Locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.	3.00	1.00